

Allianz S.p.A.
 Agenzia ROMA DELLE ALPI
 VIA DELLE ALPI, 32
 00198 ROMA
 RM
 Tel. 06 8411974
 Fax 06 8411974
 Mail: AGENZIA400653@AGEALLIANZNEXT.IT



Codice Agenzia: 400653 - Codice Subagenzia 0/1
 Documento n.1000001578889

QUIETANZA DI PAGAMENTO N 1000001578889

Contraente 1: AGUNCO
 VIALE SACCO E VANZETTI, 78
 00155 ROMA
 C.F./P.IVA 13839 141002

AGUNCO
 VIALE SACCO E VANZETTI, 78
 00155 ROMA

Segue sul retro

Polizza/Ramo: EX TUA - TUA IMPRESA 2011 - 36

Numero: **583774412**

Scadenza annua

20/06/2027

Periodo di validita' delle garanzie
 dalle ore 24 del 20/06/2026 alle ore 24 del 20/06/2027

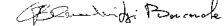
Frazionamento del premio: **ANNUALE**

Premio	Euro
Imponibile:	
Imposta:	
Totale	

Pagamento effettuato in data : 23/06/2026
 Incasso registrato in data : 23/06/2026
 alle ore : 15:55:42
 con modalita' di pagamento : BONIFICO

Allianz S.p.A.

Claudia Blandini Luigi Barcarolo



Informazioni sul contratto

Il contratto ha cambiato numerazione, ferme le condizioni in corso. Precedente numero polizza: 40065312000185
 Per effetto dell'indicizzazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione, le somme/massimali assicurati ed eventuali altri importi soggetti a variazione, si intendono adeguati del 1,30% rispetto all'ultima variazione intervenuta.
 Per il premio l'adeguamento e' pari al 1,30%.
 Complessivamente il premio e' stato adeguato in base alle seguenti condizioni particolari previste dalle Condizioni di Assicurazione:
 -Indicizzazione
 ASSISTENZA: Informazioni utili sul retro.

Prospetto di liquidazione fiscale del premio (importi espressi in Euro)

Coperture	Imponibile	Aliquota Imposta	Importo Imposte
ALTRI DANNI AI BENI - FURTO			
INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI			
ALTRI DANNI AI BENI-INCENDIO			
R.C. GENERALE			
ALTRI DANNI AI BENI - CRISTALLI			
ASSISTENZA			
Totale			

Per informazioni sulla polizza, denunciare sinistri o altre esigenze

 **contatta La tua agenzia**  **vai su allianz.it/prontoallianz**  **chiama l' 800 68 68 68**

Allianz S.p.A.
 Sede Legale
 Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
 Telefono +39 02 7216.1
 Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
 Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
 Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
 C.F. e Registro Imprese di Milano
 n. 05032630963 - Rappresentante
 del Gruppo IVA Allianz
 con P. IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
 Albo Imprese di Assicurazione n.1.00152
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
 Albo Gruppi Assicurativi n.018
 Società con unico socio soggetta alla
 direzione e coordinamento di
 Allianz SE - Monaco

Codice 14

Domande e Risposte per saperne di più

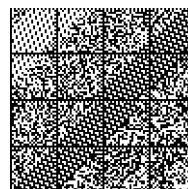
- **A cosa serve la quietanza?**
La quietanza è il documento che attesta l'avvenuto pagamento del premio. E' utile conservarla fino al pagamento del premio successivo, per avere a portata di mano le informazioni principali sulla sua polizza.
- **Il premio di assicurazione è detraibile fiscalmente?**
La detraibilità del premio dipende dal tipo di polizza stipulata e dalla normativa fiscale vigente.
Può chiedere informazioni al suo agente e, se la detraibilità è prevista dal suo contratto, potrà richiedere il documento di certificazione fiscale.
- **Cosa devo fare in caso di sinistro?**
Deve denunciare l'accaduto entro i termini previsti dal contratto e indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso è bene comunicare alla propria agenzia l'avvenuto sinistro nel più breve tempo possibile.
- **Posso dilazionare nel tempo il pagamento del premio di assicurazione?**
Per alcune polizze è prevista la possibilità di pagamento dilazionato, attraverso frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. In alcuni casi è previsto anche il pagamento in rate mensili, avvalendosi di un finanziamento. Il suo agente le illustrerà nel dettaglio queste soluzioni.
- **Posso modificare il mio contratto, adeguandolo alle mie nuove esigenze assicurative?**
Chieda al suo agente che verificherà insieme a lei il suo contratto e le potrà offrire tutta la consulenza necessaria per individuare la soluzione più adatta alle sue specifiche esigenze.

Informazioni utili

Eventuali differenze minime sono dovute ad arrotondamenti applicati in fase di rinnovo.
ASSISTENZA: I servizi previsti sono prestati tramite la Centrale Operativa Allianz Worldwide Partners P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia, Via Oglio, 12 - 20139 Milano - TELEFONO: numero Verde 800.458.800 (dall'estero +39.02.26609.114);
INDIRIZZO POSTALE: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza - Casella postale 302 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: ■ lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; ■ tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, se le Parti sono in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.



Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Di cosa si tratta?

Una legge (n. 193 del 7 dicembre 2023) sul “diritto all’oblio oncologico”, ovvero il diritto delle persone “guarite” da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge stessa, inclusi la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. La legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

Qual è l’obiettivo della legge?

Garantire la parità di trattamento e la non discriminazione nonché il diritto all’oblio alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.

Cosa prevede la legge?

- § Ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni (o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari. A partire dal 24.04.2024, per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024) che è possibile consultare su www.allianz.it nella sezione “Avvisi alla clientela” (l’elenco delle patologie con i relativi termini ridotti è altresì riportato in calce).
- § Per conclusione del trattamento attivo della patologia oncologica si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
- § Le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal cliente e, qualora siano già in possesso dell’Impresa oppure dell’Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- § Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- § In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono informare il cliente sul diritto sancito dalla legge, anche attraverso i moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.
- § Non possono essere applicati dall’Impresa limiti, costi, né oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quanto previsto per gli altri clienti.

- § Se le suddette informazioni sono state fornite precedentemente, decorsi i termini previsti dalla legge (10 anni o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età) e dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, le stesse **non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente**. A tal fine il cliente può richiedere la cancellazione di tali informazioni inviando tempestivamente all'Impresa o all'Intermediario assicurativo, tramite raccomandata A/R o Pec, la **certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del diritto all'oblio oncologico rilasciata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, pubblicato in GU n. 177 del 30/07/2024, come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 novembre 2024, pubblicato in GU n. 15 del 20/01/2025** (è possibile consultare entrambi i Decreti su www.allianz.it nella sezione "Avvisi alla clientela"). Le imprese e gli intermediari hanno l'obbligo di **cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia pregressa entro 30 gg.** Dal ricevimento della certificazione senza oneri per il cliente.

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento attivo		
Tipo Tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5
La presente tabella corrisponde all'Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.		